



Janoušek S.p.A. con Socio Unico - Termini e Condizioni di Vendita

Il presente documento riporta le condizioni generali di vendita di Janoušek S.p.A. con sede legale in Muggia, CAP 34015 Strada per i Laghetti, 3 (Italia) (di seguito denominata come il "**Venditore**"). Il soggetto che acquista i beni dal Venditore sarà in seguito denominato come l'"**Acquirente**". Resta inteso tra le parti che l'Acquirente non è un consumatore come definito ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

1. Generale

- a. Le presenti condizioni di vendita, salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita dei beni presenti e futuri tra le parti. Eventuali condizioni generali di acquisto non si applicheranno agli accordi tra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso, tuttavia, salvo deroga scritta, esse non escludono l'efficacia delle presenti condizioni generali con le quali devono essere coordinate.
- b. L'invio di un ordine o l'accettazione dei beni da parte dell'Acquirente comporterà l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni di vendita (scaricabili anche al seguente indirizzo: www.janousek.com).
- c. Ogni contratto relativo alla vendita dei beni si conclude tra il Venditore e l'Acquirente quando l'ordine dell'Acquirente è accettato dal Venditore.
- d. Ogni ordine accettato dal Venditore comporta la conclusione di un contratto separato tra il Venditore e l'Acquirente.
- e. Ogni riferimento ad eventuali termini commerciali di consegna (FCA, Ex-works, Ex-factory, FOB, CIF, ecc.) si intende fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, ai sensi del testo in vigore al momento della conclusione del contratto.
- f. L'adesione alle presenti condizioni di vendita, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti e dalle stesse regolati, salvo diversa pattuizione scritta, non implicano il conferimento all'Acquirente di alcun diritto di esclusiva nè l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, così come non conferisce all'Acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualsiasi forma i marchi od i segni distintivi del Venditore.
- g. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti e ausiliari del Venditore non si considerano vincolanti fino a quando non sono accettate dal Venditore.
- h. Le presenti condizioni di vendita non implicano di per sé l'accettazione di eventuali offerte nell'ambito delle trattative in corso, ma sostituiscono e prevalgono su precedenti proposte di una delle parti. Eventuali condizioni generali di acquisto da parte dell'Acquirente si applicheranno solo in caso di espressa accettazione scritta da parte del Venditore.

- i. L'invio, da parte del Venditore, di listini prezzi o dettagli descrittivi di prodotti che non riportano espressamente l'etichetta "offerta" o equivalente, non costituisce proposta di vendita né è in alcun modo vincolante per il Venditore. Le etichette "senza obbligo", "a seconda della disponibilità", "se non vendute" o simili allegate dal Venditore ad un'offerta, non vincolano il Venditore ai termini dell'ordine anche quando l'offerta è accettata dall'Acquirente, a meno che non sia seguita da una conferma scritta da parte del Venditore. L'offerta del Venditore è da considerarsi irrevocabile solo se è dichiarata per iscritto dal Venditore e specifica un termine ultimo per la validità dell'ordine.
- j. Il Venditore può modificare o aggiornare in qualsiasi momento le proprie condizioni di vendita, compresi i listini prezzi e le offerte.

2. Riserva di proprietà

- a. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna, la proprietà dei beni rimane del Venditore fino a quando il Venditore non abbia ricevuto il pagamento integrale di tutti i beni forniti all'Acquirente.
- b. L'Acquirente non può vendere o altrimenti disporre dei beni come agente del Venditore prima che il pagamento integrale sia stato effettuato in favore del Venditore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
- c. Fintanto che la proprietà dei beni rimane al Venditore, l'Acquirente tratterà i beni come depositario del Venditore ed immagazzinerà tali beni in modo da dimostrare chiaramente che i beni sono di proprietà del Venditore e il Venditore avrà il diritto, senza pregiudizio degli obblighi dell'Acquirente di acquistare i beni, di riprendere possesso dei beni in qualsiasi momento (e a tal fine di recarsi nei locali occupati dall'Acquirente). Resta inteso che il deposito dei beni previsto dalla presente clausola è da intendersi a titolo gratuito.
- d. Nessuna disposizione della presente clausola conferisce all'Acquirente il diritto di restituire i beni. Rimane inteso tra le parti che il Venditore mantiene qualsiasi rimedio previsto dalla legge per ottenere il pagamento del prezzo, nonostante la proprietà dei beni non sia stata attribuita all'Acquirente.

3. Rischio di perimento o danneggiamento

- a. Fatto salvo quanto previsto dalla clausola (2) di cui sopra, l'Acquirente mantiene indenne il Venditore per il rischio di perimento dei beni o qualsiasi danneggiamento ai beni dal momento in cui i beni vengono consegnati ad un vettore per la trasmissione all'Acquirente o la consegna preventiva dei beni al luogo di consegna stipulato, ognuno dei quali eventi costituirà la consegna all'Acquirente.
- b. Dal momento della consegna dei beni all'Acquirente fino al completo pagamento del prezzo dei beni a favore del Venditore, l'Acquirente dovrà:
 - i. indennizzare e tenere indenne il Venditore da ogni perimento e danneggiamento dei beni e dalla riduzione del valore di rivendita degli stessi al di sotto del prezzo che l'Acquirente dovrà pertanto pagare;

- ii. assicurare e mantenere assicurati i beni per un importo almeno pari al prezzo che l'Acquirente dovrà quindi pagare, e
- iii. trasferire al Venditore immediatamente tutti i proventi derivanti da tale assicurazione.

4. Consegna

- a. Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata con termini di consegna FCA anche quando è stato stabilito che la consegna (o parte di essa) deve essere controllata dal Venditore; in tali casi quest'ultimo agirà solo come agente dell'Acquirente, fermo restando che il trasporto sarà a spese e a rischio di quest'ultimo.
- b. I tempi di consegna sono indicativi e il Venditore non è responsabile per la mancata consegna entro i tempi indicati. In particolare, il Venditore non è responsabile per eventuali spese di ritardo nella consegna o per qualsiasi altra spesa simile che l'Acquirente cerchi di imputare al Venditore.
- c. Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali o ripartite e per ogni consegna parziale o ripartite si applicano le presenti condizioni.
- d. L'Acquirente si impegna a non rifiutare i beni o a richiedere il risarcimento dei danni e a pagare l'ammontare previsto dal contratto per la quantità dei beni consegnata in caso di scostamenti nella quantità dei beni (che non rappresentano più del 10% del valore) rispetto a quanto stabilito nel contratto.
- e. Qualora l'Acquirente non provveda al ritiro dei beni entro il termine previsto tra le parti, l'Acquirente deve rimborsare al Venditore le spese di magazzino, fissate forfettariamente al 5% (cinque per cento) della somma prevista nella fattura relativa ai beni stessi per ogni settimana di ritardo; al termine di 30 (trenta) giorni, il Venditore può, inoltre, vendere, con qualsiasi mezzo che ritenga opportuno, i beni per conto dell'Acquirente, trattenendo dal corrispettivo ricevuto l'intera somma a lui dovuta dall'Acquirente (indipendentemente dalle modalità di pagamento previste) nonché le spese eventualmente sostenute.

5. Reclami e garanzia per i vizi

- a. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei beni (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR ed anticipati via fax e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo email janousek.spa@cert.assind.ts.it, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Beni. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto. Rimane inteso che il diritto alla garanzia per i vizi si prescrive, in ogni caso, entro 12 mesi dalla consegna.
- b. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei beni a lui imputabili, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente



in conformità all'art 5 (a) di cui sopra. Il Venditore si impegna a sostituire i beni risultati difettosi. I beni sostituiti in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della sostituzione.

- c. Il Venditore non garantisce la rispondenza dei beni a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
- d. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei beni, unicamente alla fornitura di beni in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i beni) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai beni forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

6. Inadempimento dell'Acquirente

- a. Se l'Acquirente viola una qualsiasi di queste condizioni di vendita (comprese le disposizioni relative al pagamento), qualsiasi contratto in vigore si intende risolto di diritto ed il Venditore ha il diritto (senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio) di annullare qualsiasi ordine incompleto e di trattenere o sospendere la consegna di ulteriori beni nonché di richiedere immediatamente il pagamento di tutte le somme dovute dall'Acquirente al Venditore.
- b. Nel caso in cui il Venditore sospenda il trasporto dei beni a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, il Venditore può, a sua discrezione, rivendere tali beni attraverso la vendita pubblica o privata senza preavviso all'Acquirente e senza pregiudicare i diritti del Venditore di ritenere l'Acquirente responsabile di qualsiasi perdita o danno causato dalla violazione del contratto da parte dell'Acquirente.

7. Pagamento

Il pagamento dei beni forniti deve essere effettuato entro 30 giorni dalla fine del mese in cui è stata emessa la fattura da parte del Venditore, salvo diverso accordo scritto del Venditore.

8. Forza maggiore e contratti eccessivamente onerosi

Il Venditore non è in alcun modo responsabile per l'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali per cause al di fuori del controllo del Venditore o al di fuori del controllo dei fornitori del Venditore, inclusi, ma non solo, la guerra (sia che venga fatta una dichiarazione effettiva o meno), sabotaggio, insurrezione, sommossa o altro atto di disobbedienza civile, atti dell'Acquirente o di terzi, mancato o ritardato trasporto, atti di qualsiasi governo o di qualsiasi agenzia o sottodivisione dello stesso, regolamenti governativi, azioni giudiziarie, controversie di lavoro, scioperi, embarghi, malattie, incidenti, incendi, esplosioni, inondazioni, tempeste o altre cause di forza maggiore, ritardi nella consegna al Venditore o ai fornitori del Venditore o carenza di manodopera, carburante, materie prime o macchinari o guasti tecnici.

9. Cessione

L'Acquirente non può cedere o trasferire o pretendere di cedere o trasferire a qualsiasi altro soggetto il contratto o il beneficio di qualsiasi condizione, garanzia o altro termine o condizione (espressa o implicita) che ne faccia parte o che si riferisca ai beni.

10. Proprietà intellettuale e riservatezza

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui beni (inclusi, ma non limitati al diritto d'autore, brevetti, diritti d'autore su opere di design e diritti riservati) rimangono di proprietà assoluta del Venditore. Qualsiasi proprietà intellettuale o qualsiasi informazione confidenziale trasmessa all'Acquirente deve essere trattata come confidenziale dall'Acquirente, dai suoi dipendenti, agenti e appaltatori. Non può essere riprodotta o divulgata a terzi per scopi diversi da quelli per i quali è stata divulgata o fino a quando non è legalmente di pubblico dominio o entra in possesso dell'Acquirente in buona fede da parte di terzi.

11. Specifiche dei beni

Il Venditore si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile per assicurare che i beni forniti corrispondano a qualsiasi campione o specifica fornita dall'Acquirente. Tuttavia, tali campioni o specifiche non costituiscono una garanzia delle proprietà o delle condizioni dei beni o della loro idoneità allo scopo previsto. È responsabilità dell'Acquirente assicurarsi che i beni soddisfino i requisiti. L'Acquirente esamina i beni al momento del ricevimento e prima di utilizzarli per verificare che i beni corrispondano a qualsiasi campione e siano conformi a qualsiasi specifica fornita dall'Acquirente. Il Venditore non è responsabile per i beni che non siano adatti allo scopo previsto, indipendentemente dal fatto che lo scopo sia stato reso noto al Venditore o meno. Nel caso in cui i campioni siano stati sottoposti all'Acquirente per un esame generico, essi non sono da considerarsi definitivi e devono essere utilizzati esclusivamente ai fini interni dell'Acquirente per prove di laboratorio. L'Acquirente rimane responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivante dai campioni utilizzati in prodotti finiti per test esterni o vendita al dettaglio e manleva il Venditore da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi relativa a tali danni nei confronti del Venditore medesimo.

12. Legge applicabile e foro competente

- a.** L'interpretazione e la validità delle presenti condizioni di vendita e di ogni singolo contratto sono disciplinate dalla legge Italiana e, in caso di vendite internazionali, dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. Eventuali eccezioni o ricorsi delle parti in relazione a specifici articoli della legge Italiana non comporteranno l'esclusione parziale o totale dell'applicazione delle norme sopra citate, in quanto compatibili con le norme contrattuali.
- b.** Le parti concordano di deferire qualsiasi controversia alla competenza giurisdizionale esclusiva del Tribunale di Trieste. In deroga a quanto precede, il Venditore può adire le vie legali in qualsiasi altro foro competente, compresa la giurisdizione in cui ha sede l'Acquirente.

Data: _____

Per accettazione

L'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono espressamente approvate per iscritto le seguenti clausole:

- Clausola 2. Riserva di proprietà;
- Clausola 3. Rischio di perimento o danneggiamento;
- Clausola 4. Consegna;
- Clausola 5. Reclami e garanzia per i vizi;
- Clausola 6. Inadempimento dell'Acquirente;
- Clausola 8. Forza maggiore e contratti eccessivamente onerosi;
- Clausola 9. Cessione;
- Clausola 11. Specifiche dei beni;
- Clausola 12. Legge applicabile e foro competente.

L'Acquirente
